

VADEMECUM VERIFICA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ALUNNI (indicazioni operative)



Prima di procedere alla valutazione degli allievi, si deve verificare la validità dell'anno scolastico. Vediamo le norme di riferimento.

L'art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

Sono previste delle deroghe al limite minimo del 75% di ore di frequenza (o al limite massimo di ore di assenza) per casi eccezionali, deliberati dal Collegio dei Docenti, a condizione che, a giudizio del Consiglio di Classe, queste assenze non pregiudichino la possibilità di valutare l'alunno.

Come chiarisce il MIUR nella circolare n° 20 del 04 marzo 2011, “è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo».

Come si verifica, dunque, la validità dell'anno scolastico?

Si deve, intanto, partire dal monte ore “personalizzato” per quell'anno di corso di quello specifico indirizzo di studi e poi calcolare il 25% di questo monte ore, per stabilire il tetto massimo di assenze.

Come il MIUR ha specificato sempre nella circolare n.20 del 2011 bisogna tener presente il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Nella stessa circolare si specifica quanto segue: «Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio».

Quanto alla personalizzazione, se ne fa espresso riferimento nell' art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 (riguardante il 1° ciclo) e nei richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento che parlano espressamente di "orario annuale personalizzato".

Al riguardo, la suddetta circolare precisa che: "L'intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe".

Tuttavia, nella pratica delle scuole, quando si fanno i conteggi per verificare la validità dell'anno scolastico degli studenti, ci si trova dinanzi a dei dubbi operativi, poiché talora ci si trova dinanzi a situazioni che non si sa come inquadrare, se come assenze o come presenze. Eppure è importante non avere dubbi, perché anche poche ore di assenza possono fare la differenza per i ragazzi con una frequenza discontinua, decretandone la non ammissione allo scrutinio finale.

Dunque, è bene soffermarsi su queste situazioni borderline, al fine di prevenire applicazioni troppo rigide e penalizzanti di una norma, che parla, pur sempre, di personalizzazione.

Cosa si intende per monte ore annuale personalizzato?

Dalla lettura del DPR 122/09, delle circolari Miur e delle sentenze dei tribunali si evince che la "personalizzazione" va riferita non solo all'indirizzo di studi e all'anno di corso (monte ore standard) ma anche all'insieme di tutte le attività didattiche a cui il ragazzo ha partecipato e che incidono sulla valutazione del ragazzo, per cui il monte ore personalizzato dell'alunno potrebbe essere maggiore di quello standard, per esempio, nel caso in cui l'allievo abbia preso parte a progetti, corsi etc. Oppure, l'alunno potrebbe avere un percorso personalizzato ridotto rispetto a quello standard, per esempio nel caso degli alunni stranieri che si iscrivono ad anno scolastico già avviato.

A tal proposito, consideriamo la circolare Miur 14/04/2022 sull'accoglienza e integrazione degli alunni ucraini. A proposito della validità dell'anno scolastico, si legge: "Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza".

In tal caso, dunque, il percorso personalizzato dello studente parte dal momento dell'iscrizione. Pertanto, il calcolo del 25% di assenze (o 75% di presenze) si farà su un numero di ore inferiore a quello standard.

Leggendo le sentenze dei tribunali, si coglie un ulteriore aspetto della personalizzazione, riferita anche allo specifico percorso individuale di un alunno, per il quale il monte-ore di riferimento sul quale andare a calcolare il 25% di assenze (o il 75% di presenze) può essere maggiore di quello standard.

Nella sentenza n°00220/2017 con cui il TAR per le Marche accoglieva il ricorso della famiglia di un alunno che non era stato ammesso allo scrutinio finale avendo superato il tetto di assenze, si legge in particolare: "il monte ore sul quale è stata calcolata la percentuale di assenze coinciderebbe con quello previsto nel piano di studi e quindi non sarebbe stato preso in considerazione il cosiddetto "monte ore personalizzato", ossia quello comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia a cui l'alunno ha partecipato nel corso dell'anno". In un passaggio successivo si legge: "(...) sono stati chiariti i motivi per i quali l'Istituto scolastico ha ritenuto di dover escludere talune attività a cui lo studente ha preso parte dal monte ore personalizzato (si pensi al corso "Englisg 4 you")".

Procedura operativa per la validità dell'anno scolastico.

Per verificare la validità dell'anno scolastico si dovrebbe, dunque, in via teorica, considerare il monte ore annuale di ogni singolo allievo, riferito all'indirizzo di scuola, all'anno di corso e al percorso didattico personalizzato.

Tuttavia, poiché all'atto pratico questa operazione, eseguita per tutti gli alunni, sarebbe molto lunga e certosina, si può procedere in modo semplificato. Si parte dal monte ore annuale "standard", riferito a uno specifico indirizzo di studio e ad uno specifico anno di corso, e poi, solo se serve, si effettua un conteggio più particolareggiato sul monte ore personalizzato dell'alunno in situazione critica.

Praticamente, si può procedere così.

Si parte dal monte ore del curriculum standard, per esempio 1056, e si calcola il tetto massimo del 25% di assenze = 264 ore (che corrisponde ad un limite minimo di frequenza pari a 792 ore).

Eventuali ore di lezione perse dall'alunno per situazioni inquadrabili come "cause di forza maggiore" non vanno decurtate dal monte ore del curriculum standard poiché non si considerano come assenze, bensì si includono tra le ore di presenza, cioè si considerano come ore "svolte" dai ragazzi (esattamente come le ore perse dai docenti per causa di forza maggiore si considerano come ore "lavorate" a tutti gli effetti). Tra queste situazioni rientrano, per esempio, le chiusure per neve o le ore delle assemblee di istituto in cui la didattica è sospesa, etc.

Invece, se l'alunno è stato sospeso "senza obbligo di frequenza", le ore di lezione perse dal ragazzo non possono essere considerate né come assenze (perché il ragazzo è assente per scelta della scuola e non per propria volontà), né come presenze, perché in tal caso si creerebbe una illogica e ingiusta disparità di trattamento rispetto al ragazzo sospeso con obbligo di frequenza. Infatti, a parità di giorni di sospensione, il ragazzo sospeso con obbligo di frequenza (infrazione meno grave) si vedrebbe conteggiate le eventuali assenze, mentre il ragazzo sospeso senza obbligo di frequenza (infrazione più grave) si vedrebbe "abbuonate" tutte le assenze, quindi, paradossalmente, riceverebbe un premio!

Pertanto, nel caso della sospensione senza frequenza, si deve per forza operare una personalizzazione, cioè le ore di "sospensione" si devono sottrarre, già in partenza, dal monte ore annuale.

Si conteggiano, quindi, le assenze dell'alunno e si scorporano da questo numero tutte le assenze derogabili in base ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Tra le assenze, per quanto detto sopra, non vanno incluse le ore perse per chiusura della scuola disposta dall'autorità o per causa di forza maggiore, né eventuali ore perse durante le assemblee di istituto (se ad esempio in un giorno di assemblea di istituto tutti i ragazzi hanno svolto 3 ore di lezione e il resto di assemblea, si conteggiano soltanto le assenze di queste 3 ore).

Se il numero di assenze, al netto delle deroghe, è minore o uguale al tetto del 25%, allora l'anno scolastico è valido. Non serve andare a vedere altro.

Se il numero di assenze, al netto delle deroghe, è maggiore del 25% (nel nostro esempio 264), attenzione! Non si può dedurre solo da questo che l'anno scolastico non sia valido. Perché si deve verificare se l'alunno abbia svolto delle ore didattiche extracurricolari incidenti sulla valutazione, dunque ore in più rispetto al curriculum standard: es. partecipazione ad un progetto, ad un corso di recupero o di approfondimento. Queste ore fanno parte, a tutti gli effetti, del monte ore personalizzato dell'alunno, che quindi sarà maggiore di quello standard. Ad esempio, se ha svolto 12 ore di un modulo di approfondimento, il monte ore iniziale sarà 1068, anziché 1056.

E' su questo numero, quindi, che si deve calcolare il tetto del 25%, che è = 267.

Di conseguenza, se il ragazzo ha 266 ore di assenza, non ha sfiorato il tetto di assenze, perché rispetto al suo monte-ore personalizzato è in regola. Ciò, sostanzialmente, è dovuto al fatto che le ore in più che ha fatto di assenza sono compensate dalle ore in più di frequenza.

Come ultimo esempio, supponiamo di dover verificare la validità dell'anno scolastico di un alunno che sia stato sospeso per 7 giorni (cioè 42 ore, in caso di settimana corta) senza obbligo di frequenza.

Per quanto detto sopra, il monte ore personalizzato da cui partire non sarà 1056, bensì $1056 - 42 = 1014$.

Dunque, in tal caso il tetto massimo di assenze consentite, al netto delle deroghe, sarà 253.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
(f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c2 del D.Lgs 39/93)